

Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti



Prot. n. 3073 del 16/04/18

ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

N° 28 DEL 11-04-2018

OGGETTO: Sgombero e messa in sicurezza di un fabbricato sito in Via Marmorale n°65-67-69. Foglio n°14 p.lla n°610 sub 1-2-3. Perizia giurata ID USR n°327 prot. n°155403 del 25/03/2017 e succ. integrazioni.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 che individua il Comune di Antrodoco all'interno del cratere degli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28 agosto 2016 con cui è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo "DI.COMA.C." ai sensi dell'Ordinanza n° 388 del 26/8/2016 volta alla gestione dell'emergenza sismica;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra nel territorio comunale è stata avviata una campagna di verifiche di agibilità post sisma da parte di tecnici accreditati presso la DI.COMA.C. attraverso la compilazione di schede di rilevamento di agibilità sintetica mediante scheda Fast e/o di rilevamento danno mediante scheda Aedes;

CONSIDERATO che l'art. 7 comma 8 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 12/2017 prevede che il titolare di immobile dichiarato inutilizzabile sulla base della scheda FAST, possa conferire incarico a tecnico professionista privato l'incarico di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la ricostruzione la scheda Aedes dell'edificio danneggiato corredata da perizia giurata e della ulteriore documentazione prevista dal medesimo articolo, al fine dell'attribuzione del danno;

VISTE le risultanze della scheda AEDES, a seguito di sopralluogo effettuato presso il fabbricato sito in Via Marmorale nn°65-67-69 e distinto in Catasto al **Foglio di mappa n°14** con la particella **n°610** subalterni **n°1, 2 e 3**, unitamente alla perizia redatta dall'Arch. Fabrizio Miluzzo di Rieti, giurata presso il Tribunale di L'Aquila in data 19.02.2018 da cui emerge l'attribuzione di esito "**E INAGIBILE**", ed inviata al protocollo comunale in data **20/03/2018 prot. 3003** dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Rieti a seguito di "conclusione del procedimento" ove risulta che è stata **valutata la connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 e la congruità dell'esito attribuito;**

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

la **inagibilità** dell'immobile a destinazione **residenziale e artigianale** sito in Antrodoco (RI) alla Via Marmorale n°81 ed identificato al Foglio di mappa n° 14 con la particella n°610 subalterni 1, 2 e 3, intestato catastalmente a Sig. Mario Nicoletti; fino al ripristino delle piene condizioni di agibilità mediante il ripristino della continuità strutturale;

ORDINA

il non utilizzo di detti locali sia al proprietario che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione.

DISPONE IN VIA GENERALE

1. che il proprietario summenzionato proceda ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento, **da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente**, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso presentazione di pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle normative di settore vigenti;
2. che qualora l'interessato intenda avvalersi delle disposizioni indicate dalla Legge 229/2016 di conversione del D.L. 189/2016 in materia di ricostruzione privata, e delle successive Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il termine indicato al punto n°1 e le modalità di presentazione del progetto seguiranno quelli indicati nei predetti dispositivi sovra-comunali, **previa presentazione allo scrivente Ufficio di specifica dichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente o ritirabile presso l'Ufficio Tecnico**;
3. che, ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile;
4. che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;

DISPONE IN VIA ESCLUSIVA

- 1) che la presente venga notificata, stante l'urgenza, al proprietario immediatamente reperibile:
 - **Nicoletti Mario**, residente in Borgo Velino (RI), Viale Aldo Moro n°130, cap 02010;
- 2) che il proprietario sopra indicato provveda, tempestivamente, a dare comunicazione del contenuto della presente ad eventuali soggetti dimoranti nel fabbricato, nonché agli ulteriori aventi titolo non reperibili;
- 3) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) che la presente venga trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti all'indirizzo pec: protocollo.prefri@pec.interno.it;
 - C.O.I. Posta all'indirizzo: _____;
 - REGIONE LAZIO: _____;
 - Servizio associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino: pbassa.valle@pec.it;

AVVERTE

In caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

IL SINDACO

Ing. Alberto Guerrieri

